CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'Assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.
L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della garanzia.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come regolato dall'art. 1910 C.C..
Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. **Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C. C..**

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

FAC SIMILE

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato/Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.
In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso esercitato dall'Assicurato/Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non é tenuta a rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 8- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno é prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell' Assicurato/Contraente.

Art. 10 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia a cui è assegnata la polizza.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Coassicurazione e delega
Nel caso in cui con l'apposita scheda sia stata stipulata la coassicurazione, ciascuna impresa assicuratrice è tenuta alle prestazioni previste da questo contratto in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 1911 del C.C..
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione di questo contratto all'Intermediario precisato in polizza e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla SACE BT S.p.A. Società di Assicurazioni e Riassicurazioni.
Di conseguenza:
a) tutti i rapporti inerenti a questa assicurazione, saranno condotti per conto dell' Assicurato/Contraente da detto Intermediario, il quale li intratterrà con la Delegataria, informandone le Coassicuratrici;
b) tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per conto comune nell'ordinaria gestione di questo contratto saranno riconosciuti dalle Coassicuratrici come validi ed efficaci nei propri confronti.

Resta peraltro convenuto che il pagamento dei premi verrà effettuato per il tramite di detto intermediario, direttamente a ciascuna Impresa Assicuratrice.
Ogni modificazione di questo contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese assicuratrici solo dopo la firma del relativo atto.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:
1. Se trattasi di sinistro interessante le garanzie di cui alle Sezioni A), B), C), D) e E):
   a) **Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;**
   b) **Darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..**

L'Assicurato o il Contraente deve inoltre:
   c) **In tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, inviandone copia alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.**
   d) **In caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito, fare tempestiva denuncia anche al**

FAC SIMILE

debitore ed esperire, qualora consentito dalla legge, la procedura di ammortamento:

e) **Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate o sottratte, mettendo comunque a disposizione della Società registri, conti, fatture o qualunque documento che possa risultare utile ai fini delle verifiche o indagini.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

2. Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione G):

a) **farne denuncia alla Società, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché, la data, il luogo e le cause del sinistro;**

b) **far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**

Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza

L'Assicurato/Contraente è obbligato a conservare le tracce e resti del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Egli deve, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento.

Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto, tanto dalla Società, quanto dai Periti, reclamare dai terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti, piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutte che non esistevano al momento del sinistro od occulta, sottrae o manomette cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli indirizzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, in mancanza di accordo, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

FACSIMILE

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato/Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 18 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) **indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
2) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13 - Obblighi in caso di sinistro;**
3) **verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;**
4) **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni che seguono.**

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:
A. per il Fabbricato o Rischio Locativo: stimando:
   1. la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -;
   2. il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo il deprezzamento di cui alla stima 2) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
B. per il Contenuto, macchinario attrezzatura e arredamento, **escluse le merci** stimando:
   1. il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità,
   2. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima 2), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.
Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.
La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

FAC SIMILE

C. per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

D. per i Cristalli: l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

E. per le Macchine Elettroniche e i Guasti Macchine:

- **nel caso di danno suscettibile di riparazione**:
  1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento dl sinistro;
  2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

  L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al comma 1 defalcato dell'importo di cui al comma 2;
- **nel caso di danno non suscettibile di riparazione**:
  3. si stima il valore del bene assicurato al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
  4. si stima il valore ricavabile dai residuati al momento del sinistro

  L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al comma 1 defalcato dell'importo di cui al comma 2;

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante

F. per i Danni Indiretti: Si rimanda direttamente a quanto riportato sella Sezione:

Art. 20 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale

Se al momento del sinistro le somme assicurate per una o più Partite, ciascuna separatamente considerata, risulteranno inferiori alle stime effettuate, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'art. 1907 C.C..
Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 21 - Limiti di indennizzo

La Società non può in nessun caso essere chiamata a liquidare per ciascuna garanzia somme superiori a quelle per essa assicurate, salvo quanto stabilito dall'art. 1914 C.C..

Art. 22 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudizio, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 23 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

FAC SIMILE

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato/Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione **vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Art. 24 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione delle rispettive parti.

Art. 25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Contraente e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato/Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 26 - Buona fede
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che **l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art. 27 - Cambio sede – trasloco degli enti assicurati
Qualora la sede indicata in polizza venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova sede sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo.

Art. 28 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del C.C., nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

FAC-SIMILE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE A

INCENDIO

Art. 29 - Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento improvviso e accidentale, qualunque sia la causa, che non sia espressamente escluso dal Art. 30.

Art. 30 – Esclusioni

La Società, salvo specifica deroga o precisazione alle singole Sezioni, **non indennizza i danni:**

1) verificatisi in occasione di:

a) **atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, si di diritto che di fatto;**

b) **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;**

c) **eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, frane e/o cedimenti e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua, variazioni della falda freatica;**

d) **trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale di beni assicurati;**

2) causati da o dovuti a:

a) **crollo, collasso strutturale, assestamento, dilatazioni o restringimenti**

b) **rotture o guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere, mancato o anormale funzionamento;**

c) **interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essicazione, di cottura o alterazioni di processi di lavorazione che danneggino le merci;**

d) **corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, polvere, deterioramento, logorio, usura, variazione di temperatura, stillicidio, umidità, brina, condensa, smog, contaminazione, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, trasudamento, infiltrazioni, perdita di peso, deperimento, restringimento, sublimazione, liquefazione, siccità, alterazione di colore e/o sapore e/o consistenza e/o finitura, cambio di qualità, mescolamento di merci tra loro e/o con altre sostanze;**

e) **sospensione e/o interruzione di forniture di energia, acqua, gas;**

f) **fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**

Salvo che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, che abbiano colpito le Cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 mt da esse e/o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in quest'ultimo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

3) causati da o dovuti a:

a) **errata manovra;**

b) **eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore;**

c) **errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio di prodotto, errato o inadeguato stoccaggio;**

d) **mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari, costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati e loro parti;**

e) **difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità illimitata, all'atto della stipula della polizza;**

f) **animali o vegetali in genere;**

g) **smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;**

Salvo che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi, in quest'ultimo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

FACSIMILE

4) Si intendono comunque esclusi:

a) **I danni causati da dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**

b) **I danni di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;**

c) **i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione, dei fabbricati, macchinari ed impianti;**

d) **i danni da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;**

e) **i danni da cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**

f) **i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambiente ambientale dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché i danni di contaminazione da sostanze radioattive;**

g) **le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;**

h) **i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;**

i) **i danni di bonifica, livellamento, scavo, riempimento dei terreni salvo scavi per fondazioni e relativi riempimenti necessari alla ricostruzione dei fabbricati in conseguenza ad un evento indennizzabile a termini di polizza;**

j) **Cyber Risk, ovvero i danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici; si intende esclusa in particolare ogni modifica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia causata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso. Conseguentemente sono esclusi dalla polizza:**

   1) i danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione od alterazione della struttura originale dei dati elettronici, del software o dei programmi medesimi, ivi comprese le perdite ed i dati riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi. La garanzia è invece estesa ai danni materiali e diretti riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici od a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della polizza.

   2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer.

   La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti ai beni assicurati e derivanti da Incendio, Esplosione, Scoppio.

k) **Data Risk ovvero i danni , le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati. Microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:**

   1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;

   2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;

   3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

   La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti ai beni assicurati e derivanti da Incendio, Esplosione, Scoppio

5) Si intendono inoltre esclusi i seguenti beni;

a) **beni in leasing e apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata;**

FAC-SIMILE

b) **gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti all'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte;**
c) **boschi, coltivazioni, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;**
d) **merci caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se garantite da apposita polizza;**
e) **aeromobili e natanti;**
f) **automezzi iscritti al P.R.A.**

Art. 31 – Delimitazioni di garanzia
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi danno, degli scoperti e/o franchigie come indicato nel Prospetto Riepilogativo:

a) **REI043** - Relativamente ai **danni materiali e diretti** ai beni assicurati **causati da eventi non altrimenti esclusi**, verificatisi in occasione di atti dolosi, compresi scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici, tumulti popolari, **la Società non indennizza i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;**

b) **REI044** - Relativamente ai **danni materiali e diretti** ai beni assicurati avvenuti **in conseguenza di occupazione non militare** della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, **la Società non indennizza le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti, anche se verificatesi durante il suddetto periodo, salvo incendio, esplosione e scoppio.**

c) **REI045** - Relativamente ai danni **causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d'aria** e cose da essi trascinate, **la Società non indennizza i danni:**
   a. **a recinzioni, cancellate, gru, cavi aerei, camini, antenne, insegne e consimili installazioni esterne;**
   b. **a enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi, macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione;**
   c. **a Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a capannoni pressostatici e similari, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
   d. **a lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine;**
   e. **a serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
   f. **REI046 - da bagnamento verificatosi all'interno dei Fabbricati che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alla pareti o ai serramenti dalla violenza degli stessi. La Società indennizza comunque i danni da acqua piovana all'interno dei fabbricati assicurati e/o contenenti i beni assicurati, fino alla concorrenza riportata nel prospetto riepilogativo, fermo restando le seguenti esclusioni:**
      1. **a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;**
      2. **Causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;**
      3. **ai Fabbricati a/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto.**

d) **REI047** - Relativamente ai danni causati da **sovraccarico di neve**, **la Società non indennizza i danni:**
   a. **ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto;**
   b. **ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto, a meno che tale ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia;**

FACSIMILE

c. **ai capannoni pressostatici e similari, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
d. **a serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;**
e. **a enti all'aperto, ad eccezione di macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione.**

e) **REI048 -** Relativamente ai danni materiali e diretti causati **da allagamento**, intendendosi per tale un rilevante e inusuale accumulo di acqua all'interno dei Fabbricati, non dovuto a inondazione e/o alluvione, **la Società non indennizza i danni:**
a. **alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;**
b. **agli enti mobili posti all'aperto;**
c. **causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;**
d. **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazioni di acqua marina;**
e. **che si verificassero al fabbricato a/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno.**

f) **REI049 -** Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **fuoriuscita accidentale di fluidi** da impianti automatici di estinzione, **la Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.**

g) **REI050 -** Relativamente ai danni di dispersione di liquidi causata da rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, sempreché siano in normale stato d'uso e funzionalità, la Società non indennizza:
a. **i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;**
b. **i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;**
c. **le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazione di travasamento, carico, scarico e trasporto;**
d. **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto all'art. 32 Assicurazione parziale – tolleranza"

h) **REI051 -** Relativamente ai danni da gelo **la Società non indennizza i danni avvenuti oltre i 2 giorni dalla sospensione della produzione e/o distribuzione di energia elettrica**;

i) **REI052 -** Relativamente ai danni da acqua **condotta la Società non indennizza i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo**;

j) **REI053 -** Relativamente ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli o mezzi in genere operanti nell'ambito dell'ubicazione specificata in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA SEZIONE A *INCENDIO*

Art. 32 – Rischio Locativo
(valida solo se resa operante la garanzia)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, per i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in Polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 19, troverà applicazione il disposto dell'Art. 20 Assicurazione parziale.

Art. 33 – Ricorso Terzi - REI054
(valida solo se resa operante la garanzia)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro

FACSIMILE

indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché, le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi;

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché, ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché, gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

Art. 34 – Ricerca e riparazione guasti - REI055

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio del fabbricato e indennizzabile in base alla presente Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo convenuto in Polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

Art. 35 – Decentramento macchinari/ Merci - REI056

Si prende atto che parte delle merci e/o macchinari, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla specifica partita,** si intendono garantiti anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi, presso mostre od esposizioni e simili entro il territorio dello Stato Italiano, conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato. **L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell'importo convenuto in polizza, quale limite di risarcimento.

Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 del C.C.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

Art. 36 – Fenomeno Elettrico - REI057

La Società indennizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico (intendendosi per tale i fenomeni di correnti, scariche, sbalzi di tensione o altri comunque occasionati o comunque manifestatisi), a macchine, apparecchi e circuiti, costituenti impianti elettrici o elettronici.

Il limite di indennizzo si intende applicabile solamente ai danni materiali e diretti, ovvero combinato con i danni da interruzione di esercizio, cui non segua altro evento altrimenti coperto (es.: incendio, scoppio, ecc.), nel qual caso non verrà applicato il predetto limite di indennizzo.

Sono altresì compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando con l'esclusione dei danni:

a) causati da usura, mancata o difettosa manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

FACSIMILE

c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.
d) Indiretti o conseguenziali;
e) Rientranti nella garanzia di cui all'Art.49 (elettronica)

Agli effetti della presente estensione di garanzia non è operante quanto disposto dall'art.20 Assicurazione parziale.

Qualora le macchine e gli impianti elettrici sopra indicati risultassero privi della relativa certificazione, la franchigia e/o Scoperto indicati in polizza si intendono raddoppiati.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

Art. 37 – Merci in refrigerazione - REI058
(valida solo se resa operante la garanzia)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.30 comma 4.d), la Società indennizza, nei limiti della somma assicurata prevista in polizza, i danni subiti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di:

a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

i. a sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio;
ii. all''accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché ni sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 (ventiquattro) ore.
Qualora l'impianto non sia dotato di dispositivi che consentano di rilevare, mediante apparecchiature di segnalazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre le 6 (sei) ore, la Franchigia e/o Scoperto indicati nel Prospetto Riepilogativo si intendono raddoppiati.
La presente estensione di garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.. La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - Art. 1916 C.C.- a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

Art. 38 Anticipi di indennizzo (REI029)

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un importo pari alla percentuale riportata nel **Prospetto Riepilogativo** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino al massimo indicato nel Prospetto Riepilogativo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- **l'indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00;**
- **non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;**
- **il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;**
- **l'indennizzo presumibile non sia inferiore a quanto riportato nel prospetto riepilogativo;**
- **non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE B

FURTO

Art. 39 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione, nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti causati da sottrazione o danneggiamento del contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:**

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o arnesi

FAC SIMILE

simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità del personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
d) con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali;

(REF010) con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare. In tal caso **la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del quinto giorno successivo**. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari sistemi di difesa la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati al contenuto e al fabbricato nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all'Autorità competente di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse.

La Società indennizza, inoltre, i danni verificatisi in occasione di:

(REF008) Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi casseforti, armadi e camere di sicurezza e corazzate **(esclusi i contenuti)** e le rispettive porte. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF009) Atti vandalici

La Società, risponde dei danni materiali e diretti ai locali ed alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati**. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF011) Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia - Art. 628 C.P.) avvenuta nei locali, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF012) Estorsione all'interno dei locali

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato/Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato/Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. La presente garanzia è operante quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali contenenti le cose assicurate. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF013) Furto con scasso di denaro (nei cassetti)

Di comune accordo tra le Parti si conviene di indennizzare l'Assicurato/Contraente per la perdita di denaro, assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati, carte/ricariche telefoniche, biglietti della lotteria, biglietti gratta e vinci, schede parcheggio, biglietti e abbonamenti delle aziende municipali di trasporto, quando questi sono riposti in cassetti, mobili e registratori di cassa chiusi a chiave a seguito di furto con scasso degli stessi. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF014) Furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato)

Di comune accordo fra le Parti si conviene di indennizzare l'Assicurato/Contraente per la perdita di denaro assegni, effetti cambiari, carte di credito, valori bollati, carte/ricariche telefoniche, biglietti della lotteria, biglietti gratta e vinci, schede parcheggio, biglietti e abbonamenti delle aziende municipali di trasporto, contenuti in cassaforte a seguito di furto con scasso di detta cassaforte, considerando a tal fine anche l'asportazione della stessa. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REF015) Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro

L'assicurazione è estesa ai danni da furto avvenuti, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato/Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne' di quelle

FAC-SIMILE

dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REF016) Garanzia "Portavalori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato/Contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato/Contraente, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato/ Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REF017) Merci presso terzi

Le merci sono assicurate, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla specifica partita**, anche quando si trovino temporaneamente presso terzi in conto lavorazione o preso fiere e mostre.

Art. 40 – Veicoli ricoverati nei locali in uso all'Assicurato/Contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza in uso all'Assicurato/Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato/Contraente stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25% la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 14 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 41 – Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro, le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per il rischio furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.
L'Assicurato/Contraente, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto, concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 42 – Estensione

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
b) durante il periodo di chiusura diurna e serale con l'esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte-vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Art. 43 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

FACSIMILE

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, inondazioni ed altri terremoti, eruzioni vulcaniche, sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- **da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
- **da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;**
- **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
- **da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;**

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
h) distributori automatici, e relativo contenuto, posti all'esterno dell'esercizio assicurato.

Art. 44 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta dell'Assicurato/Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; l'Assicurato\Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 delle Norme che regolano l'Assicurazione Generale.

Art. 45 - Recupero delle cose rubate.
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato/Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato/Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 46 – Primo rischio Assoluto
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

FACSIMILE

Art. 47– Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangoli, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro furto, perpetrato con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Sezione Furto e qualora i mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali non siano riconducibili a quelli sopra descritti, **la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.**

Sono peraltro esclusi i danni da furto quando non è operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

E' tuttavia ammesso che, quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte o delle finestre. In tal caso, qualora avvenga un sinistro, la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art 48 – Concomitanza Scoperti:

Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:

- **25% se coesistono due scoperti;**
- **30% se coesistono più di due scoperti.**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE D

ELETTRONICA

Art. 49 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate:

(REE001) i **danni materiali e diretti** causati alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili), anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REE002) Supporto Dati: le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REE003) Maggiori costi: le **spese supplementari** per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da:

- spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;

FAC SIMILE

- spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
- spese di trasporto della apparecchiatura;

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- **limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di Governo o di altre Autorità;**
- **eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o rimpiazzo dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato;**
- **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione delle riparazioni o del rimpiazzo dell'impianto/apparecchio distrutto o danneggiato;**
- **deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto- anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto/apparecchio assicurato;**
- **danni ai supporti dati;**
- **ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 C.C..

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REE004) Eventi sociopolitici: i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione **di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici.**

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:

- **di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;**
- **direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;**
- **di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;**
- **a impianti e pannelli solari e fotovoltaici.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

(REE005) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile - facenti comunque parte del contenuto oggetto dell'attività- verificatisi in conseguenza di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata e comunque entro il territorio italiano. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

(REE006) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residuati del sinistro, esclusi materiali tossici nocivi classificati tali dalle leggi in vigore. **Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Art. 50 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto diversamente regolato per impianti ed apparecchi ad impiego mobile (REE005);

e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;

f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:

FACSIMILE

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
- **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previsti dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.**

g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato e/o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
i) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
l) di furto relativamente ad impianti e pannelli solari e/o fotovoltaici;

La Società, inoltre, non risponde dei danni dovuti:

m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
o) a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.
p) se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate in relazione alla garanzia prestata dall'art. 19 let. E);

La Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

q) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
r) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
s) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate;
t) distributori automatici, e relativo contenuto, posti all'esterno dell'esercizio assicurato.

Art. 51 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangoli, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di sinistro furto, perpetrato con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Sezione Furto e qualora i mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali non siano riconducibili a quelli sopra descritti, **la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.**

Sono peraltro esclusi i danni da furto quando non è operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

E' tuttavia ammesso che, quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte o delle finestre. In tal caso, qualora avvenga un

sinistro, la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 52 – Impianti di condizionamento
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segni guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche fuori dall'orario di lavoro.

Art. 53 – Concomitanza Scoperti:
Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:

- **15% se coesistono due scoperti;**
- **25% se coesistono più di due scoperti.**

Art. 54 - Macchine elettroniche
Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate nella presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

Art. 55 - Beni in leasing
Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE E

GUASTI ALLE MACCHINE

Art. 56 – Oggetto dell'assicurazione – REG001
La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali meccanici, propri del macchinario e delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all'esercizio dell'attività o al servizio del fabbricato, posti nell'ubicazione indicata in polizza, derivanti da:

1. incuria, negligenza, imperizia;
2. manc0ato o difettoso funzionamento d'apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
3. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, purchè siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto e risulti scaduta la garanzia contrattuale prestata dal costruttore o fornitore,
4. incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congeni di protezione.

La Società indennizza inoltre:

1. **REG002** - gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. **Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo**
2. lREG003 - e spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di demolizione e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche. **Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Art. 57 – Esclusioni

FAC SIMILE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) **causati da difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario e delle attrezzature erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
b) **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, locatore o fornitore dei beni assicurati;**
c) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/p venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;**
d) **ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, filtri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi di apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario e delle attrezzature;**
e) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate in polizza;**
f) **di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.**

Agli effetti della presente garanzia, la Società indennizzerà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, una somma massima pari al limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del C.C..

Sono inoltre esclusi i danni:

1) **ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
2) **meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a mobili e componenti elettronici del bene assicurato (ivi compresi i costi di ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
   - **controlli di funzionalità;**
   - **manutenzione preventiva;**
   - **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
   - **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte dei beni assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;**
3) **derivanti da errata progettazione.**

Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE F

DANNI INDIRETTI

Art. 58 – Esclusioni

La garanzia non opera in caso di mancata ripresa dell'attività. Sono inoltre escluse le forzate inattività dell'azienda conseguenti a sinistro indennizzabile esclusivamente per i danni:

a) **causati a Macchinari e Merci poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;**
b) **a merci diverse da quelle attinenti all'attività assicurata;**
c) **ai valori;**
d) **ai beni pregiati;**
e) **ai preziosi ad uso personale;**
f) **da fenomeno elettrico;**
g) **ai cristalli;**
h) **alle merci in refrigerazione;**
i) **alle merci trasportate.**

FAC SIMILE

La Società non indennizza altresì le conseguenze del prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **j) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- **k) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dalle Autorità;**
- **l) sinistro che abbia colpito reparti o macchine i impianti inattivi a tempo indeterminato (pertanto la copertura è operativa durante i periodi di ferie, chiusure festive e simili), oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;**
- **m) difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:**
- **n) cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;**
- **o) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;**
- **p) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni;**
- **q) mancata disponibilità, da parte dell'Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.**

Art. 58.1 – Danni indiretti a Diaria (se richiamata la forma DIARIA) – RED001

La Società, in aumento alle somme assicurate, rimborsa i danni indiretti da interruzione, totale o parziale, di esercizio, derivanti dalla forzata inattività dell'azienda originata da un sinistro indennizzabile a termini di polizza, ancorché non liquidato in quanto in franchigia, attraverso l'erogazione di una diaria per il periodo di indennizzo prescelto e indicato nella scheda di polizza, al netto della **Franchigia indicata nel Prospetto Riepilogativo.**

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

La Società non indennizza:

1. **i danni conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;**
2. **i danni verificatisi in conseguenza di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;**
3. **i danni dovuti a maggior durata ed estensioni dell'inattività dell'azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti o rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro;**
4. **i danni di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore 24 (ventiquattro) dell'ultimo giorno di franchigia riportato nel prospetto riepilogativo;**

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

In polizza sono presenti:

a) la somma assicurata per ogni giorno di inattività totale dell'azienda;
b) il numero massimo, per annualità assicurativa, dei giorni indennizzabili per l'attività totale dell'Azienda;
c) l'importo massimo risarcibile per Sinistro e per annualità assicurativa.

La diaria è stabilita ed accettata sulla dichiarazione del Contraente e/o dell'Assicurato che la diaria non oltrepassa 1/360 dell'importo globale annuo delle spese fisso insopprimibili e dell'utile netto.

Qualora successivamente alla conclusione del contratto, la diaria, risultasse inequivocabilmente eccessiva, l'Assicurato si obbliga a chiedere la corrispondente riduzione, riconoscendo il principio che, ove egli a ciò non provveda, la Società, in caso di danno, potrà chiedere che i periti procedano anche a nuova determinazione della misura unitaria del Risarcimento e che la nuova stima sia presa a base della liquidazione del danno stesso.

Denunciato un Sinistro, si procederà, secondo quanto previsto alla sezione **norme comuni a tutte le sezioni,** alla liquidazione dell'indennizzo, determinando:

FAC SIMILE

1. il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'azienda;
2. per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
3. per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Tali valutazioni, fatte prima della ripresa dell'attività dell'azienda, si intenderanno definitive e obbligheranno le parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell'inattività stessa.
La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'azienda per cause diverse da quelle previste in premessa e non riprende i suoi effetti se non nel momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l'inattività dell'azienda sia parziale, l'Assicurato ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.
Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
La somma stabilità per il Risarcimento dei danni è liquidabile al termine di 3 settimane dal giorno in cui l'azienda abbia ripreso integralmente la propria attività. **La Società non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'azienda venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.**
Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.
La Società non sarà altresì tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

Art. 58.1 – Danni indiretti su Margine di Contribuzione (se richiamata la forma MdC) - RED001
La Società indennizza entro il limite di 365 giorni dalla data del sinistro:

- la perdita del Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle rimanenze;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
In caso di Margine di Contribuzione minore od uguale a zero non si attiverà la garanzia a copertura dei danni indiretti in nessuna sua forma.
Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 58.2 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di comunicazione
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al margine di Contribuzione.
Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- una perdita di esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero,
- una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima,

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

a) la nuova somma assicurata;
b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento , fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.
L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

FAC-SIMILE

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui il bilancio successivo a quello usato inizialmente per il calcolo della somma assicurata presentasse un margine di contribuzione negativo, la Società può recedere dal contratto o dare copertura per una parte percentuale dei cosiddetti costi fissi e insopprimibili inerenti alla gestione caratteristica dell'azienda assicurata.

Art. 58.3 – Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro
Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato realizzerà ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo.

Art. 58.4 – Franchigia
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata diviso 360, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia (indicato in polizza).

Art. 58.5 – Cessazione del rischio – risoluzione del contratto
Gli obblighi contrattuali relativi alla presente Sezione di polizza si devono intendere automaticamente risolti al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) **fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
b) **messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.**

Art. 58.6 – Cessazione, alienazione, fusione o scissione
Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione è facoltà della Società decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione.
Se non vi è accordo tra le Parti, entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE G

RESPONSABILITA' CIVILE – RCT/O

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 59 – Oggetto dell'assicurazione
A. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
B. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

FACSIMILE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché del decreto legge 23.2.2000, n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 del decreto legge, n.38/2000;
2. ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R.1124/65 e del decreto legge 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché, ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art.5 decreto legge n. 38/2000, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al decreto legge n.38/2000.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia copre anche gli infortuni conseguenti alla violazione delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n° 222.
L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l'Assicurato/ Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o colpa grave dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere, **escluso il caso di dolo.**
Resta inteso che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
La Società rinuncia all'identificazione delle posizioni INAIL, fermo restando l'assolvimento, da parte dell'Assicurato/Contraente, al disposto delle norme che regolano l'assicurazione in generale.
Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 60 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.
Qualora la Società ritenga non opportuno assumere, in un paese estero, la gestione delle vertenze sia civili che penali, questa può demandarle all'Assicurato/Contraente impegnandosi però a rimborsare direttamente all'Assicurato/Contraente stesso tutte le somme (comprese le spese legali sostenute con il suo consenso e comunque nei limiti dei massimali previsti) che l'Assicurato/Contraente fosse obbligato a pagare in conseguenza di un evento risarcibile ai sensi della polizza.
Si precisa che la garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'INAIL. Qualora l'INAIL non abbia concesso tale estensione, i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria saranno considerati terzi, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O.

Art. 61 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonché, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b. quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché, tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato/Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 62 – Persone considerate terzi
Sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

FAC SIMILE

1. tutti coloro che, esclusi i dipendenti dell'Assicurato regolamentati dal precedente art. 57 lett. c), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza del loro casuale coinvolgimento, comunque non retribuito, all'attività cui si riferisce l'assicurazione;
2. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e ciò nei limiti convenuti per il massimale R.C. verso prestatori di lavoro;
3. il committente dei lavori, suoi dipendenti e/o incaricati;
4. titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate all' Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
5. gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, ed in genere tutte le persone non soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. dipendenti o meno da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro;

nonché limitatamente alle lesioni corporali:

6. i titolari ed i dipendenti di imprese co-appaltatrici quando occasionalmente partecipano manualmente all'attività dell'Assicurato, sempre che la natura dei lavori eseguiti dall'Assicurato e da tali imprese sia diversa.

Art. 63 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 64 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età ;

c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

e) conseguenti a:

1. **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.**
2. **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari, cave ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.**

f) da furto;

g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Contraente o da lui detenute;

h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

i) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

l) alle cose che l'Assicurato/Contraente detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad

FAC SIMILE

assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

r) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Art. 65 – Cessione di lavori in subappalto

Nel caso in cui l'Assicurato ceda in subappalto parte od anche la totalità dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Art. 66 – Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende n, delle spese di giustizia penale.

Art. 67 – Esclusione amianto

Relativamente alle operazioni di maneggio, posa, rimozione ed utilizzo di materiale, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati, si intendono compresi i soli danni a cose e persone dovuti a caduta accidentale di materiale contenente amianto, **restando pertanto esclusa ogni forma di malattia ad esse collegata e/o collegabile.**

Art. 68 – Regolazione del premio – Sospensione della garanzia

Qualora il premio sia stato determinato in base agli elementi variabili risultanti nella descrizione del rischio, secondo le dichiarazioni rese dall'Assicurato e che lo stesso si è impegnato a denunciare tutte le eventuali variazioni che intervenissero al riguardo, si conviene che, ove l'Assicurato stesso non ottemperasse a tale obbligo, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1898 C.C..

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di copertura ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di copertura.

A tale scopo, **entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del numero degli addetti incluso il titolare, fermo restando che il nuovo numero complessivo non può superare i 6 (sei) addetti (compreso il titolare).**

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società .

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

FACSIMILE

Art. 69 – Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale
Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:
a) "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da un'"impresa fornitrice" che prestano per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n. 196 del 24/6/97 (e successive modifiche e integrazioni);
b) persone in "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati)".
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
1) danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite al punto a);
2) danni cagionati alle persone così come definite al punto b). Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito RCO, sempreché la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro/collaborazione di cui ai punti a) e b) risultino da regolare contratto.
L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale).

Art. 70 – Azione di regresso dell'INAIL verso i dipendenti dell'Assicurato
Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 71 – Estensioni diverse
(RER025)
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni e congressi, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e di quelli imputabili al vettore;**
- dall'esistenza di servizi di sorveglianza anche armata;
- dall'esistenza di cani da guardia;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori;
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno del complesso aziendale di veicoli non a motore;
- dalla partecipazione a mostre, fiere e simili, compreso l'allestimento e lo smontaggio dei relativi stands;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili per i quali, limitatamente alla ingestione di sostanze guaste e/o avariate rientrano nel novero di terzi anche i dipendenti dell'Assicurato; nonché, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi (per questi ultimi rimane escluso il rischio dello smercio);
- dall'esistenza di depositi di carburanti e combustibili per uso esclusivo dell'Assicurato;
- da organizzazione di visite da parte di terzi ad uffici, stabilimenti, laboratori ed ambienti in genere dell'Assicurato;
- dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi, entro i limiti territoriali previsti dalla polizza, purché, inerenti all'attività dichiarata;
- per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi. Ciò in relazione all'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere, lavori, macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali;
- ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché, i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per

FACSIMILE

i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

Art. 72 – Responsabilità personali di quadri, dirigenti e dipendenti
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

Art. 73 – Danno ai mezzi di trasporto ed alle cose sotto carico e scarico
(RER021)
La garanzia si estende ai danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed alle cose dagli stessi trasportate, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ivi compresi i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato.
Restano esclusi i danni da incendio, da furto e da mancato uso.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 74 – Danni da incendio
(RER030)
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 75 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori
(RER031)
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, non rientranti nelle precedenti Estensioni di garanzia e che per volume o peso non possono essere rimosse.
Si intendono comunque esclusi i danni a strumenti, apparecchiature, attrezzature e macchinari di cantiere.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 76 – Scavi e reinterri
(RER039)
Limitatamente ai lavori di scavo, la Polizza comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a sessanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 77 – Beni artistici
Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile **la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.**
Fermo restando quanto previsto da primo capoverso, i danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

Art. 78 – Danni da interruzioni o sospensioni di attività
(RER004)
La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di

FAC SIMILE

polizza.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 79 – Inquinamento accidentale
(RER018)
Sono compresi i danni:
conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 80 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
(RER032)
La Società risponde dei danni a condutture ed impianti sotterranei in genere, **solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia richiesto alle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.**
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 81 – Danni da cedimento e franamento del terreno
(RER033)
La Società risponde dei danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno alla **condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomuratura od altre tecniche sostitutive;**
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 82 – Stabili occupati
L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Ove, però, tali lavori comportino interventi di riparazione, consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti - intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticità dell'immobile - l'esclusione si estenderà a tutti i danni a cose che siano conseguenza degli anzidetti interventi, fermo restando la validità della copertura per le lesioni corporali provocate a terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 83 – Errato trattamento dei dati personali
(RER034)
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 84 – Dipendenti terzi per crollo totale e/o parziale dei fabbricati
(RER036)
Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O.

Art. 85 – Danni a cose di terzi e/o di prestatori di lavoro
(RER037)

FACSIMILE

L'assicurazione comprende i danni causati a cose di terzi e/o di prestatori di lavoro dell'assicurato in consegna e/o custodia trovantisi in ambito dei lavori e/o dell'azienda.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 86 – Macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere
(RER038)
L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.
La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, con l'esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità delle norme del Decreto D. Lgs. 07.09.2005 n. 209, è obbligatoria l'assicurazione.
Sono esclusi dalle garanzie di polizza i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide solo se espressamente richiamate)

CP001 - Vincolo
La presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti a favore di ……(in seguito denominato Istituto) con sede in ....., creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento stipulato in data ....., ricevuto dal notaio ....., rep. ..... e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
1) notificare tempestivamente all'Istituto il sinistro denunciato;
2) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto e a consentire, nel caso si debba procedere a perizia, al perito designato dall'Istituto di concerto con il Contraente di prendere parte alle operazioni peritali;
3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versato sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente e dell'Assicurato;
4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio e a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la suddetta lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo di pagare il premio relativo all'intero periodo, che l'Istituto ha facoltà di pagare in luogo del Contraente;
5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6) non apportare alla polizza alcuna variazione in peius senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle C.G.A. e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'art.1898 C.C.

CP002 - Terremoto
A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subìti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

FAC SIMILE

d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente garanzia:

- **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;

CP003 - Inondazioni, alluvioni e allagamenti

A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

L'Impresa non risponde dei danni:

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all'aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a riceve le acque durante gli eventi alluvionali.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP011 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
   a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
   b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2) il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
   a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione;
5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il presente tipo e genere sulla stessa area nella quale si

FACSIMILE

trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;
7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

CP012 – Limite di indennizzo Incendio
In caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare Somma Maggiore di € xxxx per sinistro ed € xxxx per annualità.

CP013 – Limite di indennizzo Furto
In caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare Somma Maggiore di € xxxx per sinistro ed € xxxx per annualità.

CP014 – Limite di indennizzo Elettronica
In caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare Somma Maggiore di € xxxx per sinistro ed € xxxx per annualità.

CP015 – Limite di indennizzo
In caso di sinistro, che coinvolga una o più Sezioni di Polizza, la Società non sarà tenuta ad indennizzare Somma Maggiore di € xxxx per sinistro ed € xxxx per annualità.

CP018 – Danni a veicoli in consegna, custodia e riparazione
L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sottoposti a lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi i danni derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili, **purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività dichiarata in polizza e non siano diretta conseguenza di lavori di manutenzione e riparazione.**
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP019 – Danni a cose in consegna o custodia o movimentate
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato da lui detenute a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività dichiarata. Inoltre l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate o movimentate nel locali ove si svolge l'attività dichiarata.
Sono esclusi i danni:
- **a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;**
- **b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;**
- **c) necessari per l'esecuzione dei lavori;**
- **d) da spargimento d'acqua comunque verificatosi;**
- **e) da mancato uso delle cose danneggiate;**
- **f) ai veicoli a motore**
- **g) da incendio, esplosione, scoppio, furto e smarrimento.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP025 – Danni da furto
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, purché protetti da impianto di allarme
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP026 – Danni a cose in consegna
Limitatamente ai lavori presso terzi la garanzia si estende ai danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate.
Restano esclusi i danni:
- **alle cose che costituiscono strumento di lavoro;**

FAC SIMILE

- **da incendio, da furto, da mancato uso;**
- **avvenuti durante la circolazione di veicoli.**

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP032 – Estensione ai danni da vibrazione

A parziale deroga dell'art. 22 lettera p) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari, attrezzature, necessari per l'esecuzione dei lavori e che abbiano oggettivamente cagionato danni a terzi.

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.

CP033 – Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O., è estesa al rischio delle malattie professionali escluse **SILICOSI e ASBESTOSI,** secondo la tassativa elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegato al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistrature **(sempre escluse silicosi e asbestosi)**.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1) **per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente insorta e che, anche se non indennizzata, rientra tra quelle indennizzabili;**
2) **per le malattie professionali conseguenti:**
   a. **alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
   b. **alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**
3) **per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

CP035 – Tasso di Regolazione del Premio

Si conviene che il tasso di regolazione sarà pari a …..°/°°

CP036 – Limiti di risarcimento e massimali aggregati

Le garanzie della presente polizza valgono entro il limite del massimale previsto in polizza che rappresenta la somma messa a disposizione dalla Società per ogni anno assicurativo e ogni singola controversia.

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O., **la Società non risarcirà somma superiore a € …….**

CP039 – Terrorismo e Sabotaggio

FAC SIMILE

A parziale deroga dell'Art. 30 comma 1a) e Art.39 comma a), **ferme restando tutte le altre esclusioni previste all'Art. 34 e Art. 39,** La Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Restano comunque sempre escluse:

a) le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi;

b) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto terroristico o di sabotaggio;

c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;

d) i danni da interruzione di processi di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

CP041 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.

La Società non risponde:

- dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
- dei danni a cose mobili all'aperto;
- da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- da lavori di prosciugamento o impoverimento di falde acquifere

Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo

CP042 – Crollo e/o collasso strutturale dei fabbricati

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 30 comma 2.a la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo dei Fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei Fabbricati medesimi, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

La Società non indennizza:

a) i danni causati a:
   1. fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;
   2. fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;

b) i danni causati da o conseguenti a:
   1. errori di progettazione e calcolo, errore nei disegni costruttivi, o, a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente Autorità;
   2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione;
   3. terremoto. Maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
   4. effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni.

Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono esclusi i fabbricati e/o loro porzioni costruiti e/o modificati abusivamente - ancorché condonati – e quelli costruiti in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

CP043 – Merce flottante – CLAUSOLA DI SEZIONE C

Relativamente alla partita merci, la Società si impegna ad assicurare gli aumenti di valore che dovessero verificarsi alle partite fisse della garanzia "Merci" fino alla concorrenza riportata sul frontespizio di polizza alla Sezione "C - Merci Flottanti", mediante applicazioni (con durata indicata nella Sezione "C"), previo

FAC SIMILE

versamento anticipato per ciascuna Partita, di un tasso pari a 2/10 del premio corrispondente alla partita Incendio merci fisse. Detto acconto rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al punto 5, risultasse inferiore.

1. ciascuna applicazione avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni applicazione e termina alle ore 24 dell'ultimo giorno dell'applicazione stessa. Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascuna applicazione le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del periodo precedente. In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
2. le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale, telex e/o telefax, indirizzata alla Società;
3. il Contraente o l'Assicurato si impegnano a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dal quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia. Qualora le denunce dell'Assicurato o la effettiva esistenza portassero a superare il limite dell'impegno stabilito, l'eccedenza sarà considerata nulla e priva di effetto, sia il conteggio del premio nel consuntivo annuale, che per eventuali sinistri, dovendo ogni soprasso del limite risultare da apposita preventiva emissione di nuovi documenti da parte della Società, dietro richiesta dell'Assicurato.;
4. in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alla registrazioni di cui al punto 3 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;
5. il premio sarà liquidato alla scadenza annuale di polizza, addizionando, partita per partita, i valori delle denunce (all'ultimo giorno di ogni trimestre), esclusa la parte fissa, ed applicando alla somma così determinata il tasso annuo della partita Merci Fisse;
6. la differenza tra il premio conteggiato al punto 5 e l'anticipo corrisposto, costituirà il premio di liquidazione dovuto dall'Assicurato;
7. in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo verrà il disposto all'Art. 3 delle condizioni generali di assicurazione;
8. l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre Società assicurazioni in aumento alle partite assicurate con la presente garanzia, salvo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora inadempimento a tale obbligo, esso ne richiede la copertura ad altra Società ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Società ai sensi dell'Art. 1456 del C.C., in caso di sinistro l'Assicurato decade dal diritto al risarcimento.

CP044 – Stima Preventiva

1) l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con i n. _____ comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati nell'articolo "Determinazione del danno" delle C.G.A. e nella Condizione Particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", dal_____ in data _____ (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società, con vincolo di riservatezza.
Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art "Assicurazione Parziale" delle C.G.A.
Per espressa dichiarazione delle Parti, la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 del C.C., secondo comma, ed in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte della polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente convenzione per quanto riguarda il predetto art. "Assicurazione Parziale" delle C.G.A.

3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e quindi anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore,

FAC SIMILE

redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore ne posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purchè tali maggiorazioni non superino, complessivamente, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento od, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, per le circostanze specificate nei punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30% delle partite medesime, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento previsto dalle C.G.A., quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente convenzione;
II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero per una o più partite presa ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7) La presente convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8) La presente convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all' obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società, in questo caso, emetterà appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9) I premi dovuti a termini della presente convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazioni.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, il relativo FASCICOLO INFORMATIVO.

FACSIMILE